



Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS

Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie ⁽¹⁾ sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime.

Premessa

Le difficili condizioni economiche e di mercato, prodotte dalla grave crisi finanziaria ed economica, acquisiscono particolare rilievo nel processo di elaborazione delle prossime relazioni finanziarie ed impongono a tutti coloro che vi sono coinvolti a vario titolo (componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti) una attenta riflessione sull'informativa che dovrà essere resa nel suo complesso all'interno di tali documenti.

In particolare, sono assai forti le aspettative degli utilizzatori dell'informazione finanziaria (ad esempio analisti, investitori, stampa economica) relativamente alla capacità dei prossimi bilanci di rappresentare in maniera chiara, completa e trasparente i diversi rischi che oggi le società si trovano a fronteggiare e le incertezze cui esse possono andare incontro nello svolgimento della gestione.

Appare, pertanto, indispensabile, in questa fase di mercato, richiamare l'attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti sulla necessità di garantire un'adeguata informativa affinché siano chiari gli impatti della crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e strategiche formulate e gli eventuali correttivi attuati per adattare la strategia dell'impresa al mutato contesto di riferimento. Ciò in quanto una appropriata trasparenza informativa può contribuire a ridurre l'incertezza e le sue conseguenze negative.

In via generale, le Autorità ritengono che la normativa in tema di bilancio e le previsioni contenute nei principi contabili internazionali siano adeguate per una efficace risposta alle esigenze di informazione del mercato. Il loro puntuale e pieno rispetto appare pertanto essenziale nell'attuale contesto.

La presente comunicazione non ha un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce alcuno obbligo ulteriore, bensì richiama tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza.

¹ Nel presente documento per "relazioni finanziarie" si intendono i bilanci annuali e le semestrali.

In particolare, nell'ambito del dibattito tra gli operatori del mercato, gli aspetti che hanno destato particolare attenzione e che presumibilmente risentiranno maggiormente dell'attuale contesto di crisi, sono (i) l'applicazione del presupposto della continuità aziendale, (ii) la descrizione dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi finanziari nonché il grado di esposizione a tali rischi, (iii) la verifica delle riduzioni per perdite durevoli di valore delle attività nonché (iv) le incertezze nell'utilizzo di stime.

A. Redazione del bilancio in continuità aziendale

Le attuali condizioni dei mercati finanziari e dell'economia reale richiedono di svolgere valutazioni particolarmente accurate in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

Al riguardo, il paragrafo 13 del Principio IAS 1 ⁽²⁾ dispone che *“i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l'applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.”*

Il medesimo Principio, ai paragrafi 23-24 stabilisce che:

“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative a eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.”

² Nella presente comunicazione si fa riferimento ai principi contabili internazionali omologati con Regolamento della Commissione Europea.

Con riferimento alla necessità di evidenziare eventuali incertezze significative nella redazione del bilancio, appare opportuno tener conto anche del disposto dell'art. 2428 c.c., in base al quale la relazione sulla gestione deve contenere una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta ⁽³⁾.

Nozione di continuità aziendale

Il concetto di continuità aziendale implica che la società continuerà nella sua esistenza operativa per un futuro prevedibile. La redazione del bilancio nella prospettiva della continuità aziendale è incompatibile con l'intenzione o la necessità di liquidare l'entità o interromperne l'attività.

Nozione di futuro prevedibile

Il Principio IAS 1 contiene specifiche previsioni in merito al periodo che gli amministratori devono considerare quando esprimono le proprie valutazioni in tema di continuità aziendale. In particolare, il citato paragrafo 24 prevede che gli amministratori debbano tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno (ma non limitato a) dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascuna società. In alcuni casi, può esservi la necessità di “*considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale*” (IAS 1, paragrafo 24).

In ogni caso, la valutazione degli amministratori sul presupposto della continuità aziendale comporta l'espressione di un giudizio, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti.

Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità aziendale

Come riportato, lo IAS 1, paragrafo 24, richiede di considerare tutti i fattori e le circostanze che possono assumere rilevanza ai fini della valutazione del rispetto del requisito della continuità aziendale. Alcuni indicatori possono essere particolarmente significativi nell'attuale contesto economico.

A tal proposito, una esemplificazione di tali indicatori è stata elaborata in sede di definizione del principio di revisione Documento n. 570 sulla “Continuità aziendale” ⁽⁴⁾. I revisori, nell'ambito della loro responsabilità professionale, sono infatti tenuti a valutare l'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale ed a considerare se vi siano delle incertezze significative sulla stessa tali da doverne dare informativa in bilancio.

Gli indicatori riportati nel paragrafo 8 del Documento n. 570 “Continuità aziendale” sono di seguito elencati:

Indicatori finanziari

- situazione di *deficit* patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

³ Medesime considerazioni valgono per gli intermediari bancari e finanziari nonché assicurativi tenuti a redigere la relazione sulla gestione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 del d.lgs. 87/92 e degli art. 94 e 100 del D. Lgs 209/05.

⁴ Documento n. 570 “Continuità aziendale” raccomandato dalla Consob con delibera n. 16231 del 21 novembre 2007.

- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano *cash flow*;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

Il documento dello IAASB ⁽⁵⁾ “*Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment*” del 20 gennaio 2009 ⁽⁶⁾ evidenzia, tra i sopra elencati indicatori, quelli che si presume si presenteranno più frequentemente nell’attuale contesto di mercato. Inoltre il documento dello IAASB, sottolinea l’esigenza di inquadrare le valutazioni circa la prospettiva della continuità aziendale nel contesto economico in cui l’azienda opera tenendo conto, non solo dei fattori micro e macroeconomici negativi, ma anche delle misure eventualmente adottate dai governi a sostegno delle economie.

Infine, il documento dello IAASB fornisce alcune indicazioni in merito agli elementi da considerare nell’individuazione delle incertezze significative che possono determinare dubbi sulla continuità aziendale. In assenza di specifiche definizioni contenute nello IAS 1, tali indicazioni possono costituire un punto di riferimento anche per la redazione del bilancio.

⁵ International Auditing and Assurance Standards Board.

⁶ Il documento è rinvenibile alla pagina web http://web.ifac.org/download/IAASB_Staff_Audit_Practice_Alerts_2009_01.pdf

L'informativa da rendere sulle valutazioni in ordine al presupposto della continuità aziendale

L'art. 2428 c.c. – nonché l'art. 3 del decreto legislativo n. 87/92 e gli artt. 94 e 100 del decreto legislativo n. 209/05 - richiedono che nella Relazione sulla gestione gli amministratori forniscano una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

Il paragrafo 24 dello IAS 1 precisa che, quando la società ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. Tuttavia, tale approccio può non essere più valido nell'attuale contesto di crisi economica e finanziaria. Problematiche inerenti i rischi di liquidità e di credito possono creare nuove incertezze o acuire quelle esistenti. Tale situazione richiede una maggiore attenzione che nel passato nel valutare il presupposto della continuità aziendale.

Laddove gli amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sussistano tuttavia rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell'impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, tali incertezze e i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile IAS 1, paragrafo 23, nelle note esplicative al bilancio ⁽⁷⁾.

Al fine di migliorare la chiarezza delle relazioni finanziarie, si ritiene che le informazioni relative alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale debbano essere fornite in un'unica sezione, preferibilmente in quella riguardante le politiche contabili. Qualora ciò non fosse possibile, dovrebbero essere effettuati opportuni rimandi alle parti del documento contabile in cui sono fornite tali informazioni.

Per quanto concerne il contenuto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale, gli amministratori possono trovarsi al termine dell'esame di fronte a tre scenari:

1. hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale (scenario 1);
2. hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio (scenario 2);
3. considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale (scenario 3).

Nello scenario 1, qualora siano state riscontrate eventuali incertezze, queste andranno descritte, nella relazione sulla gestione congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale.

⁷ Per quanto riguarda i bilanci bancari, finanziari ed assicurativi, i riferimenti nel presente documento alle "note al bilancio" devono intendersi come riferimenti alla "nota integrativa".

Nello scenario 2, si richiama innanzitutto l'attenzione sulla necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio, la sussistenza delle significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Dovranno, inoltre, essere descritte in maniera adeguata l'origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale.

Si rammenta che un'informazione adeguata non può prescindere dalla necessità di indicare le iniziative che la società ha assunto o sta assumendo (ad esempio piani di ristrutturazione del debito, di rafforzamento del capitale, di riduzione dei costi, di vendita di *assets* ecc.) per fronteggiare gli effetti di tali incertezze sulla continuità aziendale. Inoltre, gli amministratori devono illustrare in modo adeguato le argomentazioni a sostegno della ragionevolezza di tali soluzioni. Soltanto attraverso una effettiva trasparenza informativa in materia sarà, infatti, possibile valutare la ragionevolezza della conclusione finale in merito all'adozione del presupposto della continuità aziendale.

Nello scenario 3, infine, sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.

Si riportano nell'allegato 1, a mero titolo esemplificativo, due esempi, che si ispirano al documento "*An Update for Directors of Listed Companies: Going Concern and Liquidity Risk*" del *Financial Reporting Council* (⁸), di come può essere fornita l'informazione sulle valutazioni alla base dell'applicazione del presupposto di continuità aziendale relative a:

scenario 1. una società che presenta una modesta esposizione alle incertezze relative al contesto economico di riferimento, tali comunque da non far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale. Tale informativa è generalmente fornita nella relazione sulla gestione (Esempio 1);

scenario 2. una società che presenta una rilevante esposizione alle incertezze relative al contesto economico di riferimento (ad esempio, condizioni finanziarie complesse, un elevato indebitamento bancario ecc.), tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale. Tale informativa deve essere fornita nelle note al bilancio (Esempio 2).

B. Informazioni sui rischi finanziari

La turbolenza finanziaria innescata dalla crisi del mercato statunitense dei mutui *sub-prime* e il rallentamento, in molti paesi, dell'economia reale può determinare, per le società, difficoltà nel reperire nuove risorse finanziarie, nel realizzare integralmente le proprie esposizioni finanziarie nonché nel rispettare le condizioni contrattuali dei debiti in essere. E' inoltre aumentata l'esposizione ai rischi di mercato connessi con la volatilità delle variabili finanziarie.

Il Principio IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative* richiede di fornire informazioni in merito alla natura e all'entità dei rischi finanziari cui la società è esposta.

In particolare, nelle relazioni finanziarie devono essere riportate informazioni che consentano di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e

⁸ Il documento è reperibile alla pagina: <http://www.frc.org.uk/publications/pub1784.html>.

finanziaria e al risultato economico della società nonché la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali la società è esposta nel corso dell'esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e il modo in cui la stessa li gestisce (IFRS 7, paragrafo 1). Si tratta, di norma, del rischio di credito, del rischio di liquidità e dei rischi di mercato (IFRS 7, paragrafi da 33 a 42).

Al riguardo, tenuto conto delle criticità che possono determinarsi nell'attuale contesto macroeconomico, si richiama l'attenzione sulla necessità di fornire in maniera completa ed esaustiva le informazioni richieste dal Principio IFRS 7 affinché, attraverso una combinazione delle informazioni qualitative e quantitative, sia reso agli utilizzatori del bilancio un quadro chiaro in ordine ai sistemi di gestione, misurazione e controllo dei rischi finanziari assunti dalla società e dell'entità di tali rischi.

Al fine di fornire informazioni adeguate sull'impatto dell'attuale contesto economico e finanziario, assumono rilievo anche i cambiamenti rispetto all'esercizio precedente nell'esposizione ai rischi finanziari e nelle modalità di misurazione, gestione e controllo degli stessi (IFRS 7, paragrafo 33, lettera c).

Nell'attuale fase di irrigidimento dei mercati finanziari, diviene particolarmente importante assicurare in bilancio un'adeguata *disclosure* sul rischio di liquidità⁹). A tale scopo le società, in conformità di quanto previsto dall'IFRS 7, sono tenute a fornire nelle note al bilancio sia le informazioni di natura qualitativa (le esposizioni, come esse si originano, gli obiettivi, le politiche e i processi aziendali per gestire il rischio di liquidità nonché i metodi per misurarlo) sia le informazioni di natura quantitativa relative a tale profilo di rischio. In particolare, nell'indicare i flussi finanziari contrattuali in forma non attualizzata, le società dovranno determinare in maniera appropriata sia il numero di fasce di scadenza sia l'ampiezza di tali fasce, secondo il principio di significatività (IFRS 7, paragrafo 39, lettera a) e paragrafi B11 - B16). Qualora sussista un significativo rischio di liquidità, è necessario che gli amministratori descrivano come la società gestisce tale rischio. Se in altre parti del bilancio sono richiamate le azioni poste in essere o che si porranno in essere per fronteggiare tale rischio sarà necessario effettuare un apposito rinvio.

Gli intermediari bancari e finanziari vigilati, oltre a fornire le informazioni previste dall'IFRS 7 e dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia, considerata la loro peculiare operatività, valuteranno l'opportunità di fornire ulteriori dati, se necessari per rendere ancora più chiara la rappresentazione di tale profilo di rischio.

In merito alla concentrazione dei rischi, si osserva che per le imprese industriali assumono particolare rilievo i crediti commerciali. Al di là di quanto previsto per l'esposizione al rischio di credito, andrebbero evidenziati possibili rischi di concentrazione nei confronti di singole controparti, o di classi di clienti, che possono risultare significativi.

Con particolare riferimento agli intermediari si rammenta la raccomandazione formulata dal *Financial Stability Forum* nel Rapporto emanato il 7 aprile 2008¹⁰) di fornire un'ampia e dettagliata informativa concernente, in particolare, l'esposizione verso quei prodotti finanziari

⁹ L'importanza delle informazioni riguardanti il rischio di liquidità è testimoniata anche dall'attenzione riservata alle stesse nell'ambito del dibattito internazionale. Lo stesso IASB ha proposto degli emendamenti all'IFRS 7 al fine di migliorarne l'informativa.

¹⁰ Il Rapporto FSF "*Rafforzare la solidità dei mercati e degli intermediari*" (Aprile 2008) è consultabile nel sito internet della Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/media/notizie/FSF>) la solidità dei mercati e degli intermediari) sia nella versione originale in lingua inglese sia nella traduzione in lingua italiana curata dalla Banca d'Italia.

percepiti dal mercato come rischiosi. Il Rapporto riepiloga nell'appendice B le informazioni ritenute più utili allo scopo, che si basano sulle prassi più avanzate di disclosure rilevate su un campione di grandi intermediari bancari e finanziari di livello internazionale ⁽¹¹⁾. In particolare, il Rapporto FSF invita a fornire, per ciascuna categoria/tipologia di strumenti finanziari, la complessiva esposizione, inclusiva anche delle posizioni facenti capo a veicoli non consolidati, con i relativi importi, prima e dopo eventuali operazioni di copertura, al lordo e al netto delle svalutazioni. L'ampiezza e il dettaglio dell'informativa devono risultare commisurati all'importanza che le esposizioni in esame rivestono rispetto alla complessiva operatività dell'intermediario ovvero all'entità dei rischi gravanti sullo stesso. Anche l'assenza di esposizioni va esplicitamente dichiarata.

Si richiama infine l'esigenza – per tutte le società – che nelle note al bilancio venga fornita un'ampia e dettagliata informativa sulle politiche contabili adottate – ivi incluse le scelte applicative che danno attuazione ai principi generali stabiliti dagli IAS/IFRS ⁽¹²⁾ – relativamente agli strumenti finanziari, in particolare con riferimento alle metodologie applicate nella valutazione degli strumenti finanziari complessi e/o illiquidi ⁽¹³⁾.

C. Informazioni da fornire in merito alla verifica delle riduzioni per perdite di valore

Nel presente contesto economico la verifica delle riduzioni per perdite di valore delle attività risulta un processo fondamentale nella redazione delle relazioni finanziarie considerata, tra l'altro, la significativa incidenza delle attività immateriali, dell'avviamento e delle partecipazioni sugli attivi di bilancio di alcune società.

Le informazioni da fornire in merito a tale verifica risultano essere particolarmente rilevanti per tutti i soggetti interessati alle informazioni finanziarie al fine di cogliere in modo appropriato l'intero processo di valutazione delle attività (le assunzioni alla base, la metodologia di stima, i parametri utilizzati ecc.), nonché di apprezzare i risultati di tali valutazioni ed in particolare le motivazioni delle svalutazioni operate.

L'attuale contesto di crisi, caratterizzato da una significativa volatilità delle principali grandezze di mercato e da una profonda incertezza sulle aspettative economiche, rende difficile l'elaborazione di previsioni che possano definirsi, senza alcuna incertezza, attendibili.

Tale situazione riguarda anche i piani economico-finanziari previsionali predisposti dagli amministratori negli esercizi precedenti. Infatti, le assunzioni utilizzate per la determinazione degli stessi potrebbero non essere più valide nel contesto attuale.

Si ritiene necessario che gli amministratori delle società prestino particolare attenzione sia nel processo di valutazione degli attivi da sottoporre ad *impairment test* – da effettuarsi ai sensi dello IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* – sia alle informazioni da fornire nelle note al bilancio in merito alle eventuali perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell'esercizio (IAS 36, paragrafi 126 - 133).

¹¹ In particolare, il rapporto FSF fa rinvio alle informative di bilancio indicate nel documento “*Leading-practices Disclosures for Selected Exposures*” (Aprile 2008) predisposto dal c.d. *Senior Supervisory Group* (cfr. http://www.newyorkfed.org/newsevents/news/banking/2008/ssg_Leading_Practice_Disclosures.pdf).

¹² Ad esempio, si consideri, nel caso di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale classificato nel portafoglio “disponibile per la vendita”, la necessità di indicare che cosa si intende per “diminuzione significativa o prolungata” del *fair value* (Cfr. IAS 39, paragrafo 61).

¹³ Cfr. il Documento “*Joint statement from CESR, CEBS e CEIOPS regarding the latest developments in accounting*” (Ottobre 2008). Il documento è reperibile nei seguenti web site: www.cesr.eu; www.cebs.org; www.ceiops.eu.

In particolare, le predette informazioni dovrebbero considerare la peculiarità del contesto attuale ed evidenziare le differenze emerse rispetto alle valutazioni dell'esercizio precedente.

Con specifico riferimento all'informativa richiesta dal principio IAS 36 per l'*impairment test* dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (ad esempio, i marchi), si richiama il fatto che gli amministratori debbano fornire, in prima istanza, il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile, ossia il valore d'uso o il *fair value* dedotti i costi di vendita.

Qualora venga utilizzato il valore d'uso, occorre riportare nelle note al bilancio, *“una descrizione di ciascun assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti [...] una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il valore assegnato a ogni assunto di base [...] l'esercizio su cui la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui più recenti budget/previsioni e, se è utilizzato un periodo più lungo di cinque anni, [...] una spiegazione del perché è giustificato tale più lungo periodo [...]”* (IAS 36, paragrafo 134, lett. d), numeri (i), (ii) e (iii)).

Deve essere, altresì, fornito *“il tasso di attualizzazione applicato alle proiezioni di flussi finanziari”* nonché *“il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/previsioni più recenti,, e la giustificazione per l'utilizzo di un eventuale tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine [della produzione/settore/Paese/mercato]”* (IAS 36, paragrafo 134, lett. d) numeri (iv) e (v)).

Qualora venga utilizzato il *fair value* meno i costi di vendita, si dovrà fornire una descrizione dell'approccio utilizzato e di ogni assunto su cui è stata fondata la determinazione del *fair value* dedotti i costi di vendita.

Ulteriore elemento informativo che il Principio IAS 36, paragrafo 134 lett. f), richiede è costituito dall'analisi di sensitività del risultato dell'*impairment test* rispetto alle variazioni degli assunti di base che ne condizionano il valore. Al riguardo, gli amministratori devono prestare attenzione nell'eseguire tale analisi e nel fornire tutte le informazioni richieste dal citato Principio. Tale informativa risulta essere ancora più rilevante in considerazione dell'attuale situazione di volatilità dei mercati finanziari e di incertezza sulle prospettive economiche future.

D. Le incertezze sull'utilizzo di stime

In conformità ai principi contabili internazionali, gli amministratori devono indicare, nella nota integrativa del bilancio, le decisioni assunte nell'applicazione dei principi contabili (es. classificazione degli strumenti finanziari nei vari portafogli) che hanno i più significativi effetti sugli importi rilevati in bilancio (IAS 1, paragrafo 113).

Inoltre, sempre nelle note al bilancio, deve essere riportata un'adeguata informativa sui presupposti fondamentali riguardanti il futuro e sulle altre cause di incertezza delle stime che potrebbero presentare un elevato rischio di dar luogo, entro l'esercizio successivo, a significative rettifiche dei valori contabili delle attività e delle passività riportate nelle relazioni finanziarie (IAS 1, paragrafo 116).

Tali presupposti ed incertezze riguardano le stime che richiedono valutazioni difficili, soggettive o complesse formulate dagli amministratori. Con l'incremento del numero delle variabili e delle

ipotesi considerate, tali valutazioni diventano ancora più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta il rischio che si verifichi una successiva rettifica significativa del valore delle attività e delle passività iscritte nelle relazioni finanziarie.

L'informativa richiesta dal paragrafo 116 del Principio IAS 1 deve essere fornita in modo da aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire le valutazioni formulate dagli amministratori sul futuro e sulle altre cause fondamentali di incertezza nelle stime. L'informativa (natura delle ipotesi o delle altre cause di incertezza, la sensitività dei valori di bilancio ai metodi, alle ipotesi e stime fondamentali adottati, la spiegazione delle eventuali modifiche apportate rispetto al precedente esercizio ecc.) può variare a seconda della natura delle ipotesi stesse e di altre circostanze.

Ciò premesso, anche in considerazione dell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, appare opportuno che gli amministratori prestino massima attenzione nel fornire una adeguata ed esaustiva informativa in ordine alle motivazioni sottostanti le decisioni assunte, le valutazioni svolte ed i criteri di stima adottati nell'applicazione dei principi contabili internazionali.

* * * * *

Quanto sopra considerato, va altresì sottolineata la necessità, soprattutto nell'attuale contesto dei mercati caratterizzato da un incremento dell'incertezza sulle aspettative economiche, che gli amministratori siano in grado di motivare adeguatamente ogni valutazione e scelta adottata nella redazione delle relazioni finanziarie nonché supportare le stesse con appropriate evidenze documentali.

Da ultimo, appare necessario che gli amministratori garantiscano la coerenza delle informazioni fornite nel bilancio e delle ipotesi sottostanti le valutazioni con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, eventualmente diffusi al pubblico ai sensi dell'art. 68 del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti")¹⁴). Tale necessità di coerenza risulta particolarmente avvertita nell'attuale contesto di crisi.

Per la Banca d'Italia
Il Governatore
Mario Draghi

Per la CONSOB
Il Presidente
Lamberto Cardia

Per l'ISVAP
Il Presidente
Giancarlo Giannini

¹⁴ L'art. 68 Reg. Emittenti recita: "Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 66. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento."

ALLEGATO 1

Esempio 1 ⁽¹⁵⁾

Nella relazione sulla gestione:

- 1. Vengono richiamate le parti del bilancio in cui sono descritte le attività del Gruppo, insieme con i fattori che verosimilmente ne influenzeranno il futuro sviluppo, la performance e la posizione; la posizione finanziaria del Gruppo, i flussi di cassa, la liquidità e i finanziamenti; gli obiettivi del Gruppo, le sue politiche e i processi di gestione del capitale, gli obiettivi di gestione dei rischi finanziari, i dettagli degli strumenti finanziari e delle attività di copertura e la propria esposizione ai rischi di credito e di liquidità.*
- 2. Come evidenziato nella pagina W del documento, il Gruppo fa fronte alle proprie esigenze giornaliere del capitale circolante attraverso un fido per scoperto che sarà rinnovato in data XXX. Le attuali condizioni economiche creano incertezze in particolare con riferimento a (i) il livello della domanda dei prodotti del Gruppo; (ii) il tasso di cambio con le valute con le quali vengono acquistate le materie prime utilizzate dal Gruppo e (iii) la disponibilità di finanziamenti bancari nel prossimo futuro.*
- 3. Le stime e le proiezioni del Gruppo, nel tener conto dei possibili mutamenti che ragionevolmente possono prodursi nella performance del giro di affari, dimostrano che il Gruppo è in grado di operare con l'attuale livello di finanziamenti. Il Gruppo inizierà trattative con le banche per il rinnovo dei finanziamenti a tempo debito e non ha, allo stato attuale, richiesto un impegno scritto che tali finanziamenti saranno rinnovati. Comunque, il Gruppo ha discusso con gli istituti finanziari in merito alle future necessità di finanziamento e non sono stati sottoposti all'attenzione della direzione elementi che possano suggerire che il rinnovo non sia prossimo a condizioni accettabili.*

Esempio 2 ⁽¹⁶⁾

Nelle note al bilancio:

- 1. Vengono richiamate le parti del bilancio in cui sono descritte le attività del Gruppo, insieme con i fattori che verosimilmente ne influenzeranno il futuro sviluppo, la performance e la posizione (...);*
- 2. Come evidenziato nella pagina W del bilancio, il contesto economico attuale è particolarmente difficile e il Gruppo ha riportato una perdita operativa nell'anno. La direzione ritiene anche che la prospettiva implichi significative sfide in termini di volume delle vendite e di prezzi così come di costi. Quantunque la direzione abbia predisposto misure per preservare la cassa e sia riuscita ad ottenere finanziamenti addizionali, queste condizioni creano significative incertezze sui futuri risultati e sui flussi di cassa.*
- 3. Come spiegato a pagina Y del bilancio, gli amministratori stanno cercando di vendere beni di proprietà per assicurarsi ulteriore capitale circolante. Il Gruppo è in trattative con un potenziale acquirente ma non vi è certezza che si procederà alla vendita. Sulla base delle negoziazioni condotte finora, gli amministratori hanno una ragionevole aspettativa che tutto*

¹⁵

L'esempio si riferisce a una società non finanziaria che si trova nella situazione di cui allo scenario 1.

¹⁶

L'esempio si riferisce a una società non finanziaria che si trova nella situazione di cui allo scenario 2.

procederà nel migliore dei modi, ma se così non fosse il Gruppo avrà bisogno di ulteriori finanziamenti.

4. Come chiarito a pagina Z del bilancio, il Gruppo ha avviato trattative con le banche finanziatrici relativamente ad un finanziamento ulteriore che potrebbe rendersi necessario qualora la vendita degli assets non andasse a buon fine, oppure intervenissero significativi cambiamenti in negativo nel volume delle vendite o nella redditività. E' probabile che queste trattative si prolungheranno per un certo periodo di tempo. La direzione sta ricercando anche fonti alternative nel caso in cui il finanziamento aggiuntivo non possa essere erogato a breve, ma non ha ancora ricevuto un impegno vincolante.

5. Secondo gli amministratori, a causa dell'insieme di tutte le circostanze sopra evidenziate sussiste una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo e della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Ciononostante, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ed aver valutato le incertezze sopra descritte, la direzione ha la ragionevole aspettativa che il Gruppo e la società abbiano adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro. Per queste ragioni, essa continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio.